



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 7 febbraio 2011 (10.02)  
(OR. fr, en)**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2010/0051 (COD)**

---

**5768/11  
ADD 1**

**CODEC 110  
INST 53**

**ADDENDUM ALLA NOTA PUNTO "I/A"**

---

del: Segretariato generale del Consiglio

al: COREPER/CONSIGLIO

---

n. prop. Com: 7386/10 INST 79 CODEC 191

---

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione **(prima lettura)**  
- Adozione dell'atto legislativo (AL + D)  
= Dichiarazioni

---

**Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione**

L'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento in esame stabilisce che la Commissione adotti un progetto di atto di esecuzione nei casi in cui il comitato esprime un parere positivo. Questa disposizione non esclude che la Commissione possa, com'è prassi corrente e in casi del tutto eccezionali, tener conto di nuove circostanze verificatesi successivamente alla votazione e decidere di non adottare un progetto di atto di esecuzione, dopo averne debitamente informato il comitato e il legislatore.

## Dichiarazioni della Commissione

— I —

La Commissione procederà all'esame di tutti gli atti legislativi in vigore che non sono stati adattati alla procedura di regolamentazione con controllo prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, per valutare se tali strumenti debbano essere adattati al regime degli atti delegati introdotto dall'articolo 290 TFUE. La Commissione presenterà le opportune proposte il più rapidamente possibile e non oltre le date menzionate nel calendario indicativo allegato alla presente dichiarazione.

Mentre è in corso l'esercizio di allineamento, la Commissione terrà regolarmente informato il Parlamento europeo sui progetti di misure di attuazione relativi a questi strumenti, che in futuro dovrebbero diventare atti delegati.

Per quanto riguarda gli atti legislativi in vigore che contengono attualmente riferimenti alla procedura di regolamentazione con controllo, la Commissione riesaminerà le disposizioni concernenti tale procedura in ciascuno degli strumenti che intende modificare, per adattare in tempo utile ai criteri stabiliti nel trattato. Inoltre, il Parlamento europeo e il Consiglio avranno la possibilità di segnalare atti di base che ritengono importante adattare con urgenza.

La Commissione valuterà i risultati di questo processo entro la fine del 2012, per stimare quanti atti legislativi contenenti riferimenti alla procedura di regolamentazione con controllo rimangono in vigore, e poi elaborerà le opportune iniziative legislative per completare l'adattamento. L'obiettivo generale della Commissione consiste nel fare in modo che, entro la fine della settima legislatura, tutte le disposizioni che fanno riferimento alla procedura di regolamentazione con controllo siano soppresse da tutti gli strumenti legislativi.

La Commissione fa osservare che recentemente è stato lanciato uno studio che riesaminerà in maniera esaustiva e obiettiva tutti gli aspetti della politica di difesa commerciale dell'Unione europea e delle prassi in materia. Per esempio, saranno valutati i risultati, i metodi, l'uso e l'efficacia dell'attuale sistema degli strumenti di difesa commerciale rispetto alla realizzazione dei suoi obiettivi di politica commerciale, sarà esaminata l'efficacia delle decisioni strategiche adottate o che potrebbero essere adottate dall'Unione europea (per esempio, l'esame dell'interesse dell'Unione, la regola del dazio inferiore, il sistema di riscossione dei dazi) rispetto alle decisioni politiche di alcuni partner commerciali e, alla luce della prassi amministrativa delle istituzioni UE, delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea e delle raccomandazioni e delle sentenze dell'organo di conciliazione dell'OMC, saranno esaminati i regolamenti antidumping e antisovvenzioni di base.

Alla luce dei risultati dello studio e degli sviluppi dei negoziati dell'agenda di Doha per lo sviluppo, la Commissione intende valutare se e come aggiornare ulteriormente e modernizzare gli strumenti di difesa commerciale dell'UE.

La Commissione rammenta inoltre le recenti iniziative adottate per rendere più trasparente il funzionamento degli strumenti di difesa commerciale (come la nomina di un consigliere-auditore) e il lavoro svolto con gli Stati membri per chiarire gli elementi chiave delle prassi in materia di difesa commerciale. La Commissione attribuisce grande importanza a questo lavoro e, in consultazione con gli Stati membri, cercherà di identificare altre iniziative che potrebbero essere prese a tale riguardo.

Conformemente alle norme di comitatologia di cui alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, se un comitato di gestione della politica agricola comune (PAC) esprime parere sfavorevole, la Commissione deve presentare il progetto di misura in questione al Consiglio, che ha un mese di tempo per prendere una decisione diversa. La Commissione mantiene pur sempre la possibilità di agire, poiché può scegliere di attuare la misura oppure di rinviarne l'applicazione. Quindi, essa può adottare la misura se ritiene che sospenderne l'applicazione possa, per esempio, produrre effetti negativi irreversibili sul mercato. Quando poi il Consiglio decide diversamente, la misura applicata dalla Commissione diventa ovviamente superflua. Le norme attuali offrono così alla Commissione uno strumento che permette di tutelare l'interesse comune dell'intera Unione adottando una misura almeno in via provvisoria.

L'articolo 7 di questo regolamento si prefigge di mantenere tale approccio nel quadro delle nuove disposizioni in materia di comitatologia, limitandolo però a circostanze eccezionali e sulla base di criteri restrittivi e chiaramente definiti. Esso consentirebbe alla Commissione di adottare un progetto di misura malgrado il parere sfavorevole del comitato d'esame, purché "la mancata adozione entro una scadenza imperativa comporti considerevoli turbative dei mercati (...) o per gli interessi finanziari dell'Unione". La disposizione si riferisce a situazioni in cui non è possibile attendere un nuovo voto del comitato sullo stesso o su un altro progetto di misura perché nel frattempo il mercato potrebbe subire gravi turbative, per esempio a causa del comportamento speculativo degli operatori. Per garantire la capacità di azione dell'Unione, tale disposizione permetterebbe agli Stati membri e alla Commissione di avere un altro dibattito informato sul progetto di misura senza lasciare in sospeso la questione e senza dare spazio alle speculazioni con ripercussioni negative sui mercati e sul bilancio.

Situazioni di questo tipo possono verificarsi in particolare nel contesto della gestione quotidiana della PAC (per esempio, fissazione delle restituzioni all'esportazione, gestione dei titoli, clausola di salvaguardia speciale) nell'ambito della quale spesso occorre decidere rapidamente e le decisioni possono avere importanti ripercussioni economiche sui mercati, e quindi sugli agricoltori e sugli operatori, ma anche sul bilancio dell'Unione.

Qualora il Parlamento europeo o il Consiglio indichi alla Commissione di ritenere che un progetto di misura d'esecuzione ecceda le competenze di esecuzione previste nell'atto di base, la Commissione lo riesaminerà immediatamente tenendo conto delle posizioni espresse dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

La Commissione agirà tenendo debito conto dell'urgenza della questione in esame.

Prima di decidere se il progetto di misura di esecuzione debba essere adottato, modificato, o ritirato, la Commissione informerà il Parlamento europeo o il Consiglio dell'azione che intende intraprendere e delle relative motivazioni.